



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58/2021

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI 2021 CON TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI (ART. 11 DELLA L. R. N. 9/2020 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI). PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

L'Anno Duemilaventuno il giorno 29 del mese di Giugno in Trapani si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 18:10 e seguenti in sessione ordinaria ed in modalità a distanza tramite audio/videoconferenza, giusta Determina del Presidente del Consiglio n. 20 del 28 ottobre 2020, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, lett. O del D.P.C.M. 24 Ottobre 2020 e s.m.i. ed in esecuzione della Determina del Presidente del Consiglio Comunale n.15 del 22/06/2021 e n.16 del 24/06/2021

Presiede il Presidente **Guaiana Giuseppe** collegato in audio video conferenza.

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Panepinto Giovanni** collegato in audio video conferenza.

In rappresentanza dell'Amministrazione sono presenti alla seduta gli **Assessori Bongiovanni, Vassallo, Safina e Pellegrino**

Sono altresì presenti i Dirigenti: **Ing. Guarnotta e Dr. Petrusa.**

La seduta è di prosecuzione, stante che nella giornata antecedente, nel corso della seduta alle ore 20:00 durante la votazione sulla proposta di prelievo del punto 5 all'O.d.G. è venuto meno il numero legale, determinando la sospensione di un'ora della seduta, ai sensi dell'art.30 comma 3 della L.R. 9/86. Alle ore 21,01 alla ripresa dei lavori, all'appello nominale, non si è raggiunto il numero legale, stante che risultavano presenti al momento della chiamata dell' Appello N. 3 Consiglieri ed Assenti N. 21 pertanto, il Presidente preso atto dell'art. 5 del "Regolamento convocazione ed adunanze Consiglio Comunale" ha rinviato la seduta al giorno successivo per la trattazione dei restanti argomenti all'Ordine del Giorno.

La pubblicità della seduta viene garantita mediante il collegamento dedicato in streaming, al fine di assicurare la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento.

Il Presidente alle ore 18:10 invita il Segretario Generale a chiamare l'appello

Risultano presenti collegati in audio/videoconferenza N.18 Consiglieri, Assenti N.6 (Bianco, Genco, Lipari, Garuccio, Passalacqua, Patti) come segue:

n.	Consigliere	presente	assente	n.	Consigliere	presente	assente
1	GUAIANA GIUSEPPE	x		13	LIPARI GIUSEPPE		x
2	LA PORTA GIUSEPPE	x		14	GARUCCIO ANNA		x
3	GRECO ROCCO	x		15	MANGANO SILVESTRO	x	
4	BIANCO ANNA LISA		x	16	LA BARBERA CLAUDIA	x	
5	SPADA GRAZIA	x		17	TRANCHIDA AZZURRA	x	
6	GIANFORMAGGIO GASPARE	x		18	TRAPANI FRANCESCA	x	
7	TOSCANO PECORELLA MASSIMO	x		19	PERALTA GIUSEPPE	x	
8	VIRZI' GIUSEPPE VINCENZO	x		20	VASSALLO SANTO	x	
9	MAZZEO ALBERTO	x		21	PASSALACQUA GIULIA		x
10	DAIDONE SALVATORE	x		22	GUAIANA VINCENZO	x	
11	FERRANTE DOMENICO	x		23	CAVALLINO CHIARA	x	
12	GENCO LAURA		x	24	PATTI MARZIA		x

Esaurita la trattazione di cui al punto 13 all'O.d.G. ed effettuatane la votazione, il Presidente **propone il prelievo del punto 15 all'ordine del giorno**, la proposta di deliberazione n.3131 avente ad oggetto: "Agevolazione TARI 2021 con trasferimenti statali e regionali (art.11 della L.R. n.9/2020 – Fondo perequativo degli enti locali). Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento della tassa sui rifiuti- TARI"

Il **Presidente**, constatato che non ci sono interventi né sulla proposta di prelievo né per dichiarazione di voto, invita il Segretario Generale a procedere con la votazione sulla **proposta di prelievo del punto n.15 all'O.d.G.**: si vota per appello nominale:

La votazione ottiene il seguente esito:

n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.	n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.
1	Guaiana Giuseppe	x				13	Lipari Giuseppe				x
2	La Porta Giuseppe	x				14	Garuccio Anna				x
3	Greco Rocco	x				15	Mangano Silvestro				x
4	Bianco Anna Lisa	x				16	La Barbera Claudia				x
5	Spada Grazia	x				17	Tranchida Azzurra	x			
6	Gianformaggio Gaspare				x	18	Trapani Francesca				x
7	Toscano Pecorella Massimo	x				19	Peralta Giuseppe	x			
8	Virzì Giuseppe Vincenzo	x				20	Vassallo Santo	x			
9	Mazzeo Alberto				x	21	Passalacqua Giulia	x			
10	Daidone Salvatore	x				22	Guaiana Vincenzo	x			
11	Ferrante Domenico				x	23	Cavallino Chiara	x			
12	Genco Laura				x	24	Patti Marzia				x

Risultano presenti N. 14 Consiglieri: Voti Favorevoli n.14 - Assenti N.10 (Gianformaggio, Mazzeo, Ferrante, Genco, Lipari, Garuccio, Mangano, La Barbera, Trapani, Patti)

Indi,

Il Consiglio Comunale

all'unanimità con N.14 Voti Favorevoli palesemente espressi per appello nominale (presenti e votanti 14 Consiglieri)

Delibera

di approvare il **prelievo del punto 15 all'ordine del giorno**: Proposta di deliberazione n.3131: "Agevolazione TARI 2021 con trasferimenti statali e regionali (art.11 della L.R. n.9/2020 – Fondo perequativo degli enti locali). Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento della tassa sui rifiuti- TARI"

Il **Presidente** invita il Dirigente Dr. Petrusa ad illustrare la Proposta di Delibera

Il Dr. **Petrusa** illustra la Proposta

SERVIZIO TRIBUTARIO

Il Dirigente del II Settore, Dr. Gioacchino Petrusa, su proposta ad iniziativa del Sindaco, a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 24.6.2021, con riferimento all'argomento indicato in oggetto, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione che segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI 2021 CON TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI (ART. 11 DELLA L. R. N. 9/2020 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI). PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della legge n. 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
Vista la delibera

Dato atto che l'art. 1, comma 702, della citata legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

Rilevato che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del

proposta. n. 3131

bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2021 al 31 gennaio 2021;

Visto l'art.1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 30, comma 4, del D.L. 22.3.2021, n. 41, convertito nella legge 21.5.2021, n. 69, che ancora una volta ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;

Visto l'art. 3, comma 2, del D.L. 30.4.2021, n. 56, che ha infine fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio 2021;

Visto che, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 19.4.2021, è stato approvato il nuovo Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari;

Visto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'[articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), o della Tari corrispettiva, di cui all'[articolo 1, comma 688, della medesima legge](#), in favore delle predette categorie economiche"*;

Accertato, quindi, che i fondi di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 devono utilizzarsi per la copertura del minor gettito delle riduzioni che l'ente introduce nel 2021, in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio dell'attività dovute al Covid (comma 1) e che il loro utilizzo deve essere certificato nell'ambito della certificazione del fondo funzioni fondamentali 2021, in scadenza il 31 maggio 2022, pena restituzione allo Stato (comma 5);

Visto che la norma non detta vincoli espliciti sull'articolazione delle riduzioni, per cui il Comune potrebbe finanziare determinate attività riconoscendo una percentuale di riduzione sulla quota variabile, ma anche sulla quota fissa, senza nessuna prescrizione specifica circa l'ammontare ed il periodo di riferimento;

Visto che l'entità finanziaria dell'assegnazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 destinata al Comune di Trapani viene stimata dall'IFEL in □ 617.224,00;

Visto che l'art. 6, comma 3, del D.L. n. 73/2021 ha previsto espressamente che i Comuni possono finanziare le riduzioni di cui sopra, eccedenti l'importo del fondo assegnato dall'articolo 6, utilizzando risorse proprie di bilancio, ovvero la quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari (o Taric), confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione, escludendo in ogni caso che il costo delle riduzioni possa porsi a carico dei soli utenti Tari;

proposta. n. 3131

Visto l'art. 53, comma 1, del D.L. n. 73/2021 che, *"Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche"* ha *"istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021"*;

Visto che nella Conferenza Stato-Città del 10 giugno 2021 gli [importi del riparto del "Fondo di solidarietà alimentare disposto dall'articolo 53 del D.L. n. 73/2021"](#), pur non ufficiali in quanto il relativo decreto (Min. Interno di concerto con il Mef) è in via di emanazione, sono stati quantificati in □ 909.357,00, di cui □ 773.310,00 in favore del Comune di Trapani ed □ 136.047,00 in favore del Comune di Misiliscemi;

Visto che anche la quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari, confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione, può essere utilizzata per finanziarie le riduzioni (bonus sociale) per le utenze domestiche definite o ricalcando il modello introdotto da Arera con la deliberazione n. 158/2020, confermato dalla deliberazione n. 493/2020 anche per il 2021, oppure adottando riduzioni diversamente configurate, avvalendosi sempre della potestà di cui all'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013;

Considerato che, al di là della previsione dell'articolo 6 del D.L. n. 73/2021, i Comuni possono introdurre specifiche riduzioni in favore delle utenze non domestiche che, pur non chiuse o con restrizioni nell'esercizio dell'attività, hanno subito un rilevante calo dell'attività per effetto del Covid e in particolare per la limitazione alla libera circolazione delle persone e che ciò può avvenire avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013. Il loro finanziamento può realizzarsi con risorse proprie del bilancio, ovvero ricorrendo alla quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 non utilizzata, come chiarito dalla sopra citata Faq della Rgs. n. 11 del 21 gennaio 2021;

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il *"Fondo perequativo degli Enti locali"*, con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che, con la nota del 25 maggio 2021, prot. n. 7548, la Regione Siciliana - Dipartimento delle Autonomie Locali - ha comunicato che le risorse finanziarie disponibili per il Fondo perequativo degli Enti locali per l'anno 2021 di competenza del Comune di Trapani **ammontano ad □ 2.160.862,09**;

Dato atto che nella citata nota è specificato che è necessario che il Comune compili apposita scheda, che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Settore finanziario e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali **entro e non oltre il prossimo mese di luglio**;

Ritenuto che il riferimento operato dall'art. 11 della L.R. n. 9/2020 non già soltanto al *"periodo in cui le suddette attività risultino sospese"*, ma anche a quello in cui le stesse siano risultate *"soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19"*,

proposta. n. 3131

attribuisca all'Organo di indirizzo politico la possibilità di esercizio della propria discrezionalità, cui potrebbe motivatamente ricorrersi ampliando le misure di agevolazioni da riconoscersi a valere sul Fondo Perequativo;

Ritenuto opportuno che, con riferimento al tributo TARI, si debba riconoscere i benefici di cui all'art. 11 cit. ai soli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati espressamente nei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto la chiusura temporanea delle rispettive attività;

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. n. 9/2020 e che costituirà il Comune di Trapani creditore della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'*an* che nel *quantum debeatur*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dell'anno, con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022;

Ritenuto che, in ogni caso, la misura della riduzione della quota fissa e della quota variabile della Tari, da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73, e all'art. 11 della L.R. n. 9/2020, non debba superare il limite massimo del 80%;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Trapani a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta di Governo Regionale delle procedure previste all'art. 5, comma 2, della medesima L.R. n. 9/2020, lo specifico "*atto amministrativo di impegno relativo al contributo*" *de quo*;

Dato atto che al fine di far fronte al grave ed eccezionale stato di crisi economico sociale determinatosi e conseguente all'emergenza sanitaria da epidemia Covid-19, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art. 11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò che determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia delle agevolazioni finanziate con i fondi di cui all'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum debeatur* dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione, finanziate con i fondi di cui all'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Trapani e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro e non oltre il termine del 31.12.2021;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato;

Ritenuto di dovere stabilire che, dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, per quanto riguarda le agevolazioni finanziate con i fondi di cui all'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né aspettativa o legittimo affidamento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere *sub a)* e *b)*;

Preso atto che la legge n. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1, comma 660, dispone che *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

Visti i DD.P.C.M. con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

Ritenuto, quindi, opportuno, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario su alcune categorie di contribuenti, prevedere per esse talune agevolazioni tributarie;

Visto l'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita: *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:*

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di*

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

Visto che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. L. 22.3.2021, n. 41, *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e all'[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'[articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";*

Visto che, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D. L. n. 34/2019, come inserito dalla legge di conversione n. 58/2019, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

Visto che, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D. L. n. 34/2019, come inserito dalla legge di conversione n. 58/2019, le modifiche al Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari acquisteranno efficacia per l'anno 2021 solo ove pubblicato entro il 28 ottobre 2021 e che, a tal fine, la trasmissione degli atti al Mef deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

VISTA la delibera di Giunta n. 217 adottata nella seduta del 24/06/2021 con la quale è stata approvata, per essere sottoposta al Consiglio Comunale, la modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti -Tari;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 147/2013;
- la L.R. n. 9/2020;
- lo Statuto comunale;
- vigente Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

PROPONE

proposta. n. 3131

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1. di approvare ed aggiungere al vigente Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari:
 - dopo l'articolo 25, il seguente articolo:

Art. 25 bis

Riduzioni per le utenze non domestiche a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, per l'anno 2021, è concessa in favore delle predette categorie economiche, meglio individuate al successivo comma 2, che hanno presentato alla data del 15 settembre 2021 la dichiarazione ai fini della tassa e per le superfici dichiarate o che siano già state oggetto di accertamento non impugnato i cui termini di proposizione del ricorso siano decorsi a tale data, una riduzione della Tari, nella quota fissa e nella quota variabile, proporzionalmente alle risorse che saranno assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73 (decreto Sostegni bis) ed all'importo dovuto da ciascun beneficiario.
2. Per il solo anno 2021, in aggiunta alle agevolazioni di cui al comma 1, con il Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate nella tabella "A" del vigente Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari, a cui è stata imposta la sospensione ovvero la limitazione della propria attività a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, che hanno presentato alla data del 15 settembre 2021 la dichiarazione ai fini della tassa e per le superfici dichiarate o che siano già state oggetto di accertamento non impugnato i cui termini di proposizione del ricorso siano decorsi a tale data, la tassa è ridotta proporzionalmente alle risorse assegnate e all'importo dovuto dai beneficiari nella misura massima, cumulata con le agevolazioni di cui al comma 1, del 80% sia nella quota fissa che nella quota variabile:

Class e	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2021
1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto
2	Cinematografo, teatro
4	Campeggi, impianti sportivi
5	Stabilimento balneare
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
11	Uffici, agenzia
12	Banca ed istituto di credito, studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

proposta. n. 3131

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa, birrerie, hamburgeria
24	Bar, caffè, pasticceria
27	Piante e fiori, pizza al taglio
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 e 2, non sono cumulabili con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. Le stesse, ove ammesse, annullano gli effetti dei benefici riconosciuti ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento.

4. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, che saranno compensate con il tributo dell'anno, con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022, è riconosciuta d'Ufficio alle suddette utenze.

5. Le misure agevolative di cui al comma 1 e 2, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse a ciò specificatamente destinate (art. 6, comma 1, del D.L. 25.5.2021, n. 73, e art. 11 della L.R. n. 9/2020). La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme da parte dello Stato e della Regione. Per quanto, poi, riguarda lo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 della L.R. n. 9/2020, questo si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:
 - a) notifica al Comune di Trapani e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro e non oltre il termine del 31.12.2021;
 - b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato.

Il mancato verificarsi di ambedue le condizioni sospensive renderà inapplicabile il comma 2 e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né aspettativa o legittimo affidamento.

- all'articolo 26 (Bonus alle famiglie a basso reddito ISEE), dopo il comma 6, il seguente comma:

"7. Per l'anno 2021, in deroga al comma 6, nei limiti dello stanziamento che sarà determinato nella delibera di approvazione del PEG 2021/23, con le modalità di cui al comma 4, le agevolazioni di cui al presente articolo potranno essere assicurate ricorrendo alle risorse di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (Fondo di solidarietà alimentare) e/o, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 73/2021, alla quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari, confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione.";

2. di stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al comma 2 del superiore nuovo articolo 25 bis del Regolamento della tassa sui rifiuti - Tari è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum debeatur* dell'agevolazione tributaria:
 - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Trapani e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro e non oltre il termine del 31.12.2021;
 - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato;
3. di stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo 25 bis, comma 2, nel Regolamento per della tassa sui rifiuti - Tari, che è soggetta all'avveramento di ambedue le condizioni sospensive di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né aspettativa o legittimo affidamento;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Concessionario affinché ne dia adeguata ed immediata informazione ai contribuenti anche sul suo sito dedicato, nonché la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

**Sottoscritta dal Dirigente
PETRUSA GIOACCHINO**

proposta. n. 3131



(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 24/06/2021

L'Assessore **Bongiovanni** illustra ulteriormente la proposta

Alle ore 18:50 entra in collegamento in audio videoconferenza la Consigliera Garuccio

Il Presidente constatato che non ci sono interventi né sulla proposta di delibera né per dichiarazione di voto, invita il Segretario Generale a procedere con la votazione: si vota per appello nominale:

La votazione ottiene il seguente esito:

n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.	n.	Consiglieri	Fav.	Contr.	Ast.	Ass.
1	Guaiana Giuseppe	x				13	Lipari Giuseppe				x
2	La Porta Giuseppe	x				14	Garuccio Anna	x			
3	Greco Rocco	x				15	Mangano Silvestro				x
4	Bianco Anna Lisa	x				16	La Barbera Claudia	x			
5	Spada Grazia	x				17	Tranchida Azzurra	x			
6	Gianformaggio Gaspare	x				18	Trapani Francesca				x
7	Toscano Pecorella Massimo	x				19	Peralta Giuseppe	x			
8	Virzì Giuseppe Vincenzo	x				20	Vassallo Santo	x			
9	Mazzeo Alberto	x				21	Passalacqua Giulia	x			
10	Daldone Salvatore	x				22	Guaiana Vincenzo	x			
11	Ferrante Domenico	x				23	Cavallino Chiara	x			
12	Genco Laura				x	24	Patti Marzia				x

Risultano presenti N. 19 Consiglieri: Voti Favorevoli N.19 – Assenti N.5 (Genco, Lipari, Mangano, Trapani, Patti)

Indi,

Il Consiglio Comunale

All'unanimità con N.19 Voti Favorevoli palesemente espressi per appello nominale (presenti e votanti 19 Consiglieri)

Delibera

di approvare la proposta di deliberazione: **"Agevolazione TARI 2021 con trasferimenti statali e regionali (art.11 della L.R. n.9/2020 – Fondo perequativo degli enti locali). Proposta al Consiglio Comunale di modifica del Regolamento della tassa sui rifiuti- TARI"**

^^^^^^^^^^^^^^

La seduta prosegue

Ai sensi della L.R. n. 22 del 16/12/2008, art. 18, il presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

proposta. n. 3131

Per il dettaglio degli interventi si rimanda al resoconto della fonoregistrazione della seduta odierna (verbale di seduta n. 25/2021)

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come segue firmato

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**Il PRESIDENTE
GUAIANA GIUSEPPE**

**Il Segretario Generale
PANEPINTO GIOVANNI**

**Il Consigliere Anziano
LA PORTA GIUSEPPE**



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZIO TRIBUTARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 3131/2021 del Servizio SERVIZIO TRIBUTARIO ad oggetto: AGEVOLAZIONI TARI 2021 CON TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI (ART. 11 DELLA L. R. N. 9/2020 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI). PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 24/06/2021



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 24/06/2021



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3131/2021 ad oggetto: AGEVOLAZIONI TARI 2021 CON TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI (ART. 11 DELLA L. R. N. 9/2020 - FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI). PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Trapani li, 24/06/2021



Sottoscritto dal Dirigente

PETRUSA GIOACCHINO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 24/06/2021